

STATUTO

**AZZURRA 150 SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
S.R.L. - ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTAGIRONE CT VIA ARCHIMEDE
12

Numero REA: CT - 331906

Codice fiscale: 04945600874

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-02-2019 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	Allegato "B"
	ART. 1	all'atto Rep. n. 1637
	DENOMINAZIONE	Racc. n. 1269
	E' costituita una società cooperativa, a mutualità prevalente,	del 7 febbraio 2019
	denominata " AZZURRA 150 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE S.R.L. -	
	ONLUS"	
	La società aderisce all'U.N.C.I. (Unione Nazionale Cooperative	
	Italiane) ed agli organismi periferici della stessa nella cui	
	giurisdizione ha la propria sede sociale, impegnandosi ad os-	
	servarne gli statuti ed i regolamenti.	
	ART. 2	
	SEDE	
	La Cooperativa ha sede legale nel comune di Caltagirone,	
	all'indirizzo risultante dalla domanda di iscrizione eseguita	
	presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter	
	delle disp. att. c.c..	
	Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rap-	
	presentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere i-	
	stituite o soppresse con semplice decisione dell'organo ammi-	
	nistrativo, così come il trasferimento dell'indirizzo della	
	società nell'ambito dello stesso comune.	
	Invece spetta all'assemblea dei soci decidere il trasferimento	
	della sede in comune diverso da quello indicato.	

	Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello	
	risultante dal libro dei soci.	
	ART. 3	
	DURATA	
	La durata della società, è fissata fino al 31 dicembre 2100 e	
	potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.	
	In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo	
	in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi con	
	preavviso di 180 gg	
	TITOLO II	
	MODELLO SOCIETARIO	
	SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA	
	ART. 4	
	MODELLO SOCIETARIO	
	La cooperativa adotta il modello societario della società a	
	responsabilità limitata in quanto compatibile con la discipli-	
	na prevista dal codice vigente in materia di società coopera-	
	tive. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società	
	con il suo patrimonio.	
	ART. 5	
	PREVALENZA	
	A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i	
	principi della mutualità prevalente e quindi troveranno appli-	
	cazione nella cooperativa:	
	1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	

	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperato-	
	ri;	
	4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della so-	
	cietà, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il ca-	
	pitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne	
	ART. 6	
	SCOPO E OGGETTO	
	La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata. Lo scopo	
	principale che la cooperativa intende perseguire è quello	
	dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgi-	
	mento delle attività d'impresa indicata nell'art. seguente,	
	finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e la-	
	vorativa di persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 1 lett	
	.b) e art. 4 della legge n.381/1991. La cooperativa ha, inol-	
	tre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione	

5 di 54

	cerie, selfservice, paninerie, con o senza il relativo servi-	
	zio di cucina e di preparazione dei cibi e delle bevande;	
	- il servizio di catering e di preparazione e di preparazione	
	di pranzi banchetti e attività di intrattenimento presso terzi	
	o in locali propri;	
	- la gestione di ritrovi, discoteche, con l'allestimento di	
	spettacoli, di concerti e di momenti ricreativi;	
	- la convenzione con enti pubblici e privati per la fornitura	
	di pasti (anche mediante il sistema dei buoni pasto) e la ge-	
	stione presso terzi di strutture di ristorazione e di refezio-	
	ne;	
	- la preparazione di pasti freddi e di pasti caldi preconfe-	
	zionati;	
	- fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e	
	non;	
	- commercio all'ingrosso e al dettaglio di articoli vari e in	
	ceramica;	
	- l'acquisizione di appalti privati e pubblici per i servizi	
	sopra indicati;	
	- realizzare tutte quelle iniziative culturali e ricreati-	
	ve, volte alla sensibilizzazione sociale;	
	- la prestazione di attività e servizi socio-sanitaria assi-	
	stenziali e nel settore del turismo, con particolare riferi-	
	mento al turismo sociale, ambientale e culturale. La coopera-	
	tiva a tale scopo potrà:	

	a) realizzare attività di counseling psicosociopedagogico;	
	b) gestire attività terapeutiche e di riabilitazione;	
	c) gestire attività a favore di categorie sociali specifiche e	
	di fasce di utenza non servite dal turismo convenzionale (an-	
	ziani, portatori di handicap, etc.);	
	d) realizzazione e gestione attività di tour operatori	
	e) progettazione, promozione e gestione turismo naturalistico	
	e ambientale;	
	f) organizzazione e promozione turismo scolastico, turismo	
	culturale, attività per la valorizzazione dei beni culturali;	
	promozione e valorizzazione del turismo enogastronomico; rea-	
	lizzazione e gestione del turismo congressuale; organizzazione	
	e gestione congressi, meeting, mostre; organizzazione, realiz-	
	zazione e gestione di strutture turistiche recettive; organiz-	
	zazione di eventi, spettacoli, rassegne etc.; realizzazione e	
	gestione di servizi turistici (ricreativi ed educativi);	
	g) organizzazione e gestione di servizi di trasporto e/o di	
	accompagnamento;	
	h) progettare, realizzare e gestire attività di formazione e	
	di orientamento ed attività di aggiornamento e qualificazione	
	per lavoratori, disoccupati e fasce deboli del mondo del lavo-	
	ro utilizzando anche finanziamenti comunitari, nazionali, re-	
	gionali e locali;	
	i) promuove e gestisce comunità alloggio per anziani, disabi-	
	li, minori e per ragazze madri.	

	La società potrà comunque svolgere tutte quelle attività che	
	saranno ritenute dall'organo amministrativo, necessarie o uti-	
	li per il conseguimento dell'oggetto sociale sopra specifica-	
	to. A seguito di delibera dell'assemblea ordinaria o semplice-	
	mente previa richiesta formulata dall'organo amministrativo la	
	società ha facoltà di raccogliere presso i propri soci, anche	
	non in proporzione alla quota di capitale posseduta, nel ri-	
	spetto delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le ope-	
	razioni di raccolta del risparmio, i fondi necessari per il	
	raggiungimento dell'oggetto sociale.	
	Tali finanziamenti potranno essere fruttiferi e non, ma in as-	
	senza di apposita delibera dell'assemblea ordinaria, devono	
	intendersi non produttivi d'interessi.	
	La società potrà usufruire di tutta la legislazione comunita-	
	ria, nazionale e regionale, anche agevolativa, relativa alla	
	formazione ed all'accesso al lavoro, promuovere e realizzare	
	la formazione professionale con i corsi di formazione, quali-	
	ficazione, riqualificazione sia privati che regionali ed ag-	
	giornamento del personale da impiegare.	
	La cooperativa potrà assumere interessenze e partecipazioni	
	sotto qualsiasi forma in imprese, anche non cooperative, spe-	
	cie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie	
	dell'attività sociale;	
	- dare adesione e partecipazione ad enti e organismi economi-	
	ci, consortili e fideiussori dirette a consolidare e sviluppa-	

	re il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli ap-	
	provvigionamenti e il credito;	
	- concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'otte-	
	nimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa ade-	
	risce, nonché a favore di altre cooperative;	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridi-	
	ci necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali,	
	ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnolo-	
	gico o per la ristrutturazione o per il potenziamento azienda-	
	le e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale fi-	
	nalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai	
	sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modifi-	
	cative ed integrative; potrà inoltre emettere obbligazioni ed	
	altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre	
	imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento	
	sul mercato.	
	La cooperativa potrà, inoltre eseguire qualunque operazione di	
	credito con istituti di credito, società di leasing, per il	
	finanziamento alla cooperativa, usufruire di mutui e contribu-	
	ti comunitari, statali, regionali e da altri enti, emettere	
	strumenti finanziari, come assumere interessenze e participa-	
	zioni in società diverse dalle cooperative o in imprese di	
	qualunque natura o in consorzi aventi oggetto analogo, affine	
	o connesso al proprio, a scopo di stabile investimento e non	

	di collocamento sul mercato ed in ogni caso restando fermi i	
	limiti stabiliti dalle inderogabili disposizioni di legge in	
	materia. in particolare, la cooperativa, con la preventiva au-	
	torizzazione da parte dell'assemblea, potrà stipulare contrat-	
	ti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici ai	
	sensi dell'art. 2545 septies c.c. con la preventiva autorizza-	
	zione da parte dell'assemblea.	
	La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i li-	
	miti fissati dalla legge e dai regolamenti Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito rego-	
	lamento approvato dall'assemblea sociale.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 7	
	REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a	
	tre e superiore a diciannove. I soci operatori possono supe-	
	rare il numero di venti se l'attivo dello stato patrimoniale	
	non è superiore ad un milione di euro.	
	Possono essere soci operatori le persone fisiche appartenen-	
	ti alle seguenti categorie:	
	• Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le	
	persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato	
	una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto del-	

	la cooperativa e che attivamente possano collaborare al rag-	
	giungimento dei fini sociali.	
	Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaborato-	
	ri aventi una specifica caratterizzazione professionale nel	
	numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della	
	società.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,	
	i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste	
	dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma con-	
	sentita dalla legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il	
	relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati	
	da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministra-	
	zione ed approvato dall'assemblea dei soci in conformità a	
	quanto stabilito dalla legge 142/2001 e successive modifica-	
	zioni.	
	• Soci lavoratori svantaggiati: (solo nelle cooperative socia-	
	li di tipo b).	
	Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge	
	381/91.	
	Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavora-	
	tori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato	
	soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.	

	La condizione di persona svantaggiata deve risultare da docu-	
	mentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto	
	salvo il diritto alla riservatezza.	
	• Soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ed	
	esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del nu-	
	mero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le	
	norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo,	
	ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro	
	gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei	
	parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totali-	
	tà dei soci.	
	Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da ef-	
	fettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con ammini-	
	strazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono	
	essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva	
	rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali	
	previsti dalle disposizioni vigenti.	
	• Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone	
	fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o pri-	
	vate nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di tre	
	soci.	

	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie soprain-	
	dicate.	
	I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutuali-	
	stico dovranno prevedere il principio della parità di tratta-	
	mento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.	
	Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto pre-	
	visto dall'art. 2476 c.c.	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori (anche	
	sprovvisori dei requisiti.) in una categoria speciale in ragio-	
	ne dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro	
	che debbano completare o integrare la loro formazione profes-	
	sionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo peri-	
	odo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1, il consiglio di am-	
	ministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali	
	coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente,	
	al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coeren-	
	za con le strategie di medio e lungo periodo della cooperati-	

	va.	
	ART. 8	
	PROCEDURA DI AMMISSIONE	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:	
	Se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti:	
	nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fi-	
	scale, titolo di studio, competenze professionali o titoli	
	specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica,	
	fotocopia di un documento valido di riconoscimento.	
	Se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice	
	fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nomina-	
	tivo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con	
	la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo	
	competente che ha deciso l'adesione.	
	Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli	
	altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richie-	
	desse a migliore documentazione della domanda di ammissione.	
	Si deve indicare inoltre:	
	-i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede	
	di essere iscritto;	
	-l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	Il socio è tenuto:	
	-ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni di-	
	sciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legal-	

	mente adottate dagli organi sociali,	
	-a partecipare concretamente all'attività della cooperativa	
	sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio	
	mutualistico.	
	L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dagli amministra-	
	tori su domanda dell'interessato entro 60gg.	
	In caso di esito positivo, la deliberazione di ammissione deve	
	essere comunicata immediatamente all'interessato invitandolo	
	ad eseguire il versamento(il nuovo socio deve versare, oltre	
	l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determi-	
	nato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su	
	proposta dagli amministratori) entro 30 gg. Solo dopo che sia	
	stato eseguito il versamento lì ammissione è annotata a cura	
	degli amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di esito negativo, il consiglio di amministrazione de-	
	ve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto	
	della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammini-	
	stratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronun-	
	ci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte,	
	se non appositamente convocata, in occasione della sua prossi-	
	ma successiva convocazione.	
	Nell'ipotesi di diniego dell'organo amministrativo, la delibe-	
	razione dell'assemblea, che concluda favorevolmente	

	all'ammissione è vincolante per l'organo amministrativo.	
	Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-	
	sione dei nuovi soci.	
	ART. 9	
	DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI	
	I soci hanno diritto di:	
	-partecipare all'assemblea e, se iscritti a libro soci da al-	
	meno 90 giorni, alle deliberazioni della stessa e all'elezione	
	delle cariche sociali;	
	-usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla società	
	nei modi e nei termini fissati dai regolamenti e dalle delibe-	
	razioni sociali;	
	-prendere visione del bilancio annuale e presentare agli orga-	
	ni sociali eventuali osservazioni sulla gestione sociale;	
	-esaminare il libro soci ed il libro verbali delle assemblee	
	e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, e-	
	saminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del	
	Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se co-	
	stituito.	
	I dipendenti della società, anche se soci, non possono essere	
	eletti nelle cariche sociali. Fermi restando gli altri obbli-	
	ghi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbliga-	
	ti a:	
	-versare la quota di capitale sottoscritta;	

	-osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli	
	organi sociali;	
	-rifornirsi preferibilmente presso la società per l'acquisto	
	dei prodotti e dei servizi offerti dalla stessa;	
	-comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo.	
	ART. 10	
	QUOTE	
	Il valore nominale di ciascuna quota è pari a € 100,00.	
	Il socio che durante la vita della cooperativa intende sotto-	
	scrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente	
	il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà con	
	apposita delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	ART. 11	
	MODALITA' ALTERNATIVE DI CONFERIMENTO	
	Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un im-	
	porto almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o	
	di una fideiussione bancaria; in tal caso il socio può in ogni	
	momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versa-	
	mento del corrispondente importo in danaro.	
	Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura	
	e crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal quar-	
	to comma dell'articolo 2464 c.c.	
	Le quote corrispondenti a tali conferimenti, in natura o in	
	crediti, devono essere integralmente liberate al momento della	

	sottoscrizione.	
	Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di	
	una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria	
	con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi asse-	
	gnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la	
	prestazione d'opera o di servizi a favore della società.	
	In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sosti-	
	tuite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del	
	corrispondente importo in danaro presso la società.	
	Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti	
	devono essere effettuati nei novanta giorni successivi al	
	venir meno di tale pluralità.	
	ART. 12	
	CESSIONE DELLE QUOTE	
	Le quote dei soci operatori non possono essere cedute con	
	effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata da-	
	gli amministratori.	
	Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,	
	indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità	
	dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi	
	posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	

	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
	re motivato.	
	Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione può proporre opposizione al tribuna-	
	le.(collegio arbitrale)	
	ART. 13	
	VINCOLI SULLE QUOTE	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli;	
	esse si considerano vincolate soltanto a favore della coopera-	
	tiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci	
	contraggano con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la	
	società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesi-	
	mo.	
	ART. 14	
	PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, (cessio-	
	ne della quota) e per morte del socio; In questi casi il socio	
	che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa	
	per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi	
	per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versa-	

	ta. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi	
	eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del	
	codice civile.	
	ART. 15	
	RECESSO	
	Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente	
	statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno	
	concorso alle deliberazioni riguardanti:	
	a) - cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, la modi-	
	fica o soppressione delle clausole mutualistiche e non lucra-	
	tive, il passaggio alla categoria delle cooperative a mutuali-	
	tà non prevalente, la modifica delle clausole statutarie che	
	disciplinano i ristorni e i rapporti mutualistici	
	b) - la fusione o scissione;	
	c) - compimento di operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitu-	
	tivo;	
	d) - il trasferimento della sede sociale all'estero;	
	e) - la revoca dello stato di liquidazione;	
	f) - l'eliminazione di una o più cause di recesso previste	
	dall'atto costitutivo;	
	g) - una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai so-	
	ci a norma dell'art. 2468 4° c.	
	Hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano	
	perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più	

	in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi so-	
	ciali Hanno, inoltre, diritto di recedere i soci che non hanno	
	concorso all'approvazione della proroga del termine.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società.	
	Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni	
	dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso,	
	gli amministratori devono darne immediata comunicazione al so-	
	cio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunica-	
	zione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.(collegio	
	arbitrale).	
	Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio	
	e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comuni-	
	cato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura	
	dell'esercizio successivo.	
	In caso di silenzio degli amministratori, protratto per oltre	
	60 gg dalla ricezione della dichiarazione di recesso, questa	
	si intende accettata per gli effetti dell'art. 2532. Comma 2.	
	C.c. e produce effetto con il decorso del sessantesimo giorno	
	delle suddetta ricezione.	
	ART. 16	
	ESCLUSIONE	
	Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione	

	nei confronti del socio:	
	1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dal-	
	la legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rappor-	
	to mutualistico;	
	2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la parte-	
	cipazione alla società;	
	3. nel caso indicato all'articolo 2531;	
	4. nei casi previsti dall'articolo 2286;	
	5. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;	
	Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un	
	preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della	
	deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione	
	debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata e	
	l'esclusione diventa operante, limitatamente al socio,	
	dall'annotazione nel libro dei soci.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART. 17	
	MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla li-	
	quidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo	
	successivo.	

	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla socie-	
	tà, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se so-	
	no più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune,	
	salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la di-	
	visione.	
	ART. 18	
	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	
	Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio.	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto	
	hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle	
	somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle per-	
	dite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche	
	il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista	
	nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad au-	
	mento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-	
	quinquies, terzo comma.	
	Il pagamento della quota deve essere fatto, senza interessi,	
	entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio salvo	
	per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi	
	dell'articolo 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, uni-	
	tamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più	
	rate entro un termine massimo di cinque anni.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	

	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione	
	della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il	
	rimborso della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termi-	
	ne sono responsabili verso la società gli eredi del socio de-	
	funto.	
	Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha di-	
	ritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scio-	
	glimento del rapporto societario, alla liquidazione della pro-	
	pria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti	
	gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.	
	L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, che decorso un anno da quando sono divenute esi-	
	gibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti,	
	esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla ri-	
	serva straordinaria.	
	TITOLO IV - SOCI FINANZIATORI	
	Capo I - Disciplina di riferimento	
	Art. 19 (Norme applicabili)	
	Oltre ai soci cooperatori di cui al titolo III del presente	
	Statuto, possono essere ammessi alla cooperativa i soci sov-	
	ventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992,	

	n. 59. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente ti-	
	tolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni detta-	
	te a proposito dei soci cooperatori ordinari, in quanto compa-	
	tibili con la natura del rapporto. Non si applicano le dispo-	
	sizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di in-	
	compatibilità e le condizioni di trasferimento.	
	Capo II - Soci sovventori	
	Art. 20 Soci sovventori	
	Qualora vengano costituiti dalla cooperativa, con deliberazio-	
	ne dell'assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnolo-	
	gico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale	
	di cui all'art. 4 della legge n. 59/1992, al fine di agevolare	
	il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione	
	dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia per-	
	sone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle	
	leggi vigenti.	
	Art. 21 Conferimento e azioni dei soci sovventori	
	I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una speci-	
	fica sezione del capitale sociale denominata Fondo per il po-	
	tenziamento aziendale.	
	I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura	
	o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferi-	
	bili del valore di euro 100,00.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a	
	5 la società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi	

	dell'art. 2346 c.c."	
	Art. 22 Alienazione delle azioni dei soci sovventori	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria	
	in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovven-	
	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'organo amministrativo.	
	Pertanto, il socio che intenda trasferire le azioni deve comu-	
	nicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli	
	amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione In caso di mancato gradimento del	
	soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire	
	i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro	
	gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 23 Deliberazione di emissione	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria,	
	con la quale devono essere stabiliti: ,	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	

	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini	
	dell'emissione dei titoli.	
	Art. 24 Recesso dei soci sovventori	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sov-	
	ventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il	
	termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'as-	
	semblea in sede di emissione delle quote a norma del preceden-	
	te articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernen-	
	ti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	previste per i soci cooperatori.	
	Art. 25 Diritti patrimoniali	
	Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripar-	
	tizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione	
	dell'assemblea straordinaria. Qualora sia attribuito, il pri-	
	vilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'assem-	
	blea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.	
	La remunerazione delle quote sottoscritte dai soci sovventori	
	non può superare di due punti rispetto al dividendo corrispo-	
	sto previsto per i soci cooperatori La delibera di emissione,	
	può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finan-	

	ziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a	
	riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra	
	capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio	
	netto.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle quote dei so-	
	ci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il	
	valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.	
	In caso di scioglimento della cooperativa, le quote di socio	
	finanziatore hanno diritto di prelazione 'nel rimborso del ca-	
	pitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il	
	loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore	
	delle quote si terrà conto sia del valore nominale, sia della	
	quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da	
	sovrapprezzo.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO	
	ART. 26	
	PATRIMONIO	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) - dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quo-	
	te sottoscritte dai soci;	
	b) - dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote	
	delle eccedenze attive di gestione	
	c) - da eventuali riserve straordinarie formate dalle quote di	

	capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi	
	del socio defunto;	
	d) - dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali	
	apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti,	
	donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da	
	chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al	
	fine del raggiungimento degli scopi sociali;	
	e) - da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni al-	
	tro fondo deliberato dall'assemblea a copertura di particolari	
	rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempi-	
	menti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di	
	proprie quote;	
	f) - dall'eventuale fondo sopraprezzo;	
	g) - riserve per i possessori di strumenti finanziari;	
	Le riserve b, c, d, e non possono essere ripartite tra i soci	
	cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello	
	scioglimento.	
	ART. 27	
	CAPITALE SOCIALE	
	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un	
	ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di	
	quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai li-	
	miti consentiti dalle leggi vigenti.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto	
	costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 2°c.	

	del codice civile.	
	La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nel-	
	le forme previste dalla legge.	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di	
	opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta mo-	
	tivata degli amministratori.	
	Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre	
	un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c.	
	Se il capitale viene completamente eroso da perdite	
	d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli ammini-	
	stratori convochino l'assemblea per deliberare il ripristino	
	del capitale.	
	ART. 28	
	BILANCIO	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre	
	di ogni anno, il primo esercizio sociale scadrà il 31/12/2012.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabi-	
	liti dalla legge.	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea	
	determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del	
	presente statuto, la destinazione degli utili.	
	ART. 29	
	RISTORNI	
	L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, in sede	

	di approvazione del bilancio, potrà deliberare la ripartizione	
	di ristorni ai soci cooperatori, in proporzione alla quantità	
	e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sul-	
	la base di quanto disposto dai regolamenti interni.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni	
	dell'assemblea, mediante:	
	- integrazioni dei compensi	
	- aumento gratuito del capitale sociale	
	Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche	
	per l'attivazione del prestito sociale.	
	Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile	
	l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b)	
	dell'articolo 22 del presente statuto.	
	ART. 30	
	DESTINAZIONE UTILE	
	In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le	
	seguenti disposizioni di legge:	
	a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve	
	essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli u-	
	tili netti annuali.	
	b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge.	
	c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale	

	sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprez-	
	zo), nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché	
	nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale an-	
	nuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di im-	
	piegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (I-	
	STAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio	
	sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.	
	d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà sta-	
	bilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non po-	
	trà superare, in ogni caso, la misura massima consentita	
	dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti	
	della prevalenza.	
	e) ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori,	
	nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il	
	bilancio e nel rispetto delle previsioni del 3° comma del'art.	
	11 del DPR 29.9.1973 n. 601 e art. 7 del RD 12.2.1911 n. 278;	
	f) un'eventuale quota ai fondi di riserva straordinaria o ad	
	fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o	
	per il potenziamento aziendale o a scopi di natura mutualisti-	
	ca determinati dall'assemblea che approva il bilancio;	
	L'assemblea, può deliberare, in alternativa alla destinazione	
	di cui alle lettere c), d), e), f) che la totalità degli uti-	
	li, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b) venga de-	
	voluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello	
	previsto dalla lettera f).	

	In caso di utili di gestione la cooperativa provvederà alla	
	ripartizione dei ristorni.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	
	ART. 31	
	SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE	
	Il sistema d'amministrazione adottato dalla cooperativa preve-	
	de i seguenti organi:	
	a) assemblea dei soci	
	b) consiglio di amministrazione;	
	c) collegio sindacale se si verificano i presupposti di legge	
	previsti dall'art. 2543 c.c	
	CAPO I	
	ASSEMBLEA	
	ART. 32	
	DEFINIZIONE	
	L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deli-	
	berazioni prese in conformità dello statuto e della legge vin-	
	colano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.	
	ART. 33	
	MODALITA' DI CONVOCAZIONE	
	Le assemblee sono tenute di regola, presso la sede sociale,	
	salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per	
	l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla	

	chiusura dell'esercizio sociale, o entro i centottanta giorni	
	successivi alla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che	
	la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato	
	e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura	
	dell'organo amministrativo nella relazione di cui all'art.2428	
	del c.c.. L'assemblea si riunisce inoltre ogni qualvolta il	
	consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fat-	
	ta richiesta per iscritto con indicazione delle materie da	
	trattare dal collegio sindacale' se nominato, o da un terzo	
	dei soci.	
	In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro	
	venti giorni dalla data della richiesta.	
	Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio di e-	
	sercizio devono essere illustrati dagli amministratori nel mo-	
	do più semplice ai soci che ne fanno richiesta nei dieci gior-	
	ni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve di-	
	scuterli.	
	L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolar-	
	mente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.	
	L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione con avviso spedito almeno otto giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovve-	
	ro con qualsiasi altro mezzo idoneo (telefax, posta elettroni-	
	ca) ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto	

	pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno,	
	il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
	trattare.	
	Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato	
	anche il giorno per la seconda convocazione che però non può	
	aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il	
	giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso,	
	l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla	
	data della prima.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità	
	l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano pre-	
	senti o rappresentanti tutti i soci con diritto di voto e tut-	
	ti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nomina-	
	ti, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla tratta-	
	zione dell'argomento.	
	L'organo amministrativo potrà a sua discrezione ed in aggiunta	
	a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualun-	
	que altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra	
	i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.	
	ART. 34	
	COMPETENZE E	
	QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	Spetta all'Assemblea:	
	1. determinare le linee generali dell'attività della coopera-	

	tiva;	
	2. approvare i bilanci;	
	3. distribuire gli utili;	
	4. approvare i regolamenti interni;	
	5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare	
	la misura dei relativi compensi;	
	6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministra-	
	tori e dei sindaci;	
	7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla leg-	
	ge alla sua competenza.	
	Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa	
	riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno	
	o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un	
	terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto	
	richiesta.	
	Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:	
	l'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita	
	con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il	
	50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a	
	maggioranza assoluta.	
	In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza	
	dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero	
	dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero	
	dei soci partecipanti.	
	Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni	

	dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni	
	che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto so-	
	ciale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si	
	applicano i quorum di seguito previsti:	
	l'assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibe-	
	ra con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più	
	del 50% dei voti spettanti alla totalità dei soci.	
	ART. 35	
	DIRITTO DI VOTO	
	Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio	
	in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore	
	della quota posseduta.	
	Il voto plurimo non è ammesso.	
	ART. 36	
	DELEGHE DI VOTO E	
	MODALITA' DI FUNZIONAMENTO	
	DELL'ASSEMBLEA	
	I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da	
	altri soci aventi diritto di voto. La rappresentanza deve es-	
	sere conferita per iscritto e i documenti relativi devono es-	
	sere conservati dalla società. Ciascun socio può rap-	
	presentare sino ad un massimo di due soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	

	tante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto	
	contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi	
	sia espressamente indicato nella delega.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale	
	dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.	
	Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni	
	previste dall'art. 2539 c.c.	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione ed in sua assenza da persona eletta dalla maggio-	
	ranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa	
	modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la reda-	
	zione del verbale e se del caso, due scrutatori.	
	Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le ele-	
	zioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti	
	soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto.	
	Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro	
	che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di	
	voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il si-	
	stema del ballottaggio.	
	Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal	
	Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.	
	Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere	
	redatto da un notaio.	
	ART. 37	
	ASSEMBLEE SPECIALI	

	Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del diritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 c.c. per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.	
	CAPO II	
	AMMINISTRAZIONE	
	ART. 38	
	COMPOSIZIONE	
	La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un numero di soci non inferiore a tre e non superiore a sette. All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.	
	Ai fini dell'elettorato passivo alla carica di amministratore, i soci cooperatori possono essere iscritti nel libro dei soci anche da meno di novanta giorni, salvo il disposto dell'art.2542 del c.c.. ai possessori di strumenti finanziari non partecipativi non compete il diritto di partecipare all'elezione degli amministratori. Gli amministratori durano in carica per un massimo di tre esercizi.	
	Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.	
	ART. 39	
	COMPETENZE	
	Spetta al Consiglio di Amministrazione:	
	- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni	

	genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto so-	
	ciale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati	
	all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;	
	- fissare le direttive per l'attività sociale;	
	- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di	
	quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e,	
	se nominato, il direttore dell'azienda;	
	- redigere i bilanci;	
	- compilare i regolamenti interni da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di	
	Credito ed altri Enti	
	- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici,	
	donazioni, liberalità di associazioni e di privati;	
	- assumere lavori ed assegnarli;	
	- convenire prezzi ed esigerli;	
	- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di	
	qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed e-	
	stinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi,	
	richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della	
	società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su li-	
	nee di credito;	
	- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare,	

	scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;	
	- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;	
	- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche,	
	rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;	
	- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad	
	altri organismi di integrazione economica e determinare	
	l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;	
	- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli or-	
	ganismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel	
	proprio ambito;	
	- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche	
	su problematiche interessanti l'attività sociale;	
	- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità	
	giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdiz-	
	zione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri	
	anche amichevoli compositori;	
	- fare elezioni di domicilio;	
	- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente	
	dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la	
	retribuzione con il parere del Direttore;	
	- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni	
	ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nel prece-	
	denti punti alla sua competenza.	
	L'organo amministrativo potrà comunque effettuare tutte quelle	
	attività ed iniziative che la legge o lo statuto non attribui-	

	scano alla competenza dell'assemblea.	
	Gli amministratori non possono acquistare o rimborsare quote	
	della cooperativa.	
	L'organo amministrativo può delegare proprie attribuzioni ad	
	un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti,	
	o ad uno o più dei suoi componenti. Esso determina il contenu-	
	to, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della dele-	
	ga; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avo-	
	care a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono es-	
	sere delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusi-	
	va competenza del consiglio di amministrazione. Non possono	
	essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2381, c. 4	
	e dall'art. 2544, c. 1.	
	L'organo amministrativo, in occasione della approvazione del	
	bilancio di esercizio deve, nella relazione sulla gestione in-	
	dicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale	
	per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere	
	consultivo, alla riunioni del Consiglio di Amministrazione.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più ammi-	
	nistratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previ-	
	sti dall'art.2386 c.c..	
	ART. 40	
	DISCIPLINA DEL	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	

	Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di con-	
	vocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presi-	
	dente o in sua assenza o impedimento il vice presidente, o	
	quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei	
	suoi componenti o dal collegio sindacale (se nominato) con de-	
	liberazione assunta a maggioranza.	
	Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di	
	quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsi-	
	asi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevi-	
	mento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.	
	Nell'avviso devono essere indicati la data, il luogo e l'ora	
	della riunione e l'ordine del giorno. Anche in assenza di for-	
	male convocazione saranno tuttavia valide le deliberazioni del	
	Consiglio di amministrazione quando vi partecipino tutti gli	
	amministratori, e siano presenti o informati della riunione	
	tutti i componenti del collegio sindacale, se nominato; resta	
	fermo il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla	
	discussione degli argomenti dei quali non si ritenga suffi-	
	cientemente informato.	
	Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in	
	sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo,	
	saranno presiedute dal consigliere più anziano di età. Per la	
	validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione	
	è necessaria la presenza della maggioranza degli amministrato-	
	ri in carica. Le decisioni possono altresì essere adottate me-	

	diante consultazione scritta o sulla base del consenso espres-	
	so per iscritto ai sensi dell'articolo 2475 4° comma c.c..	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a	
	maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato	
	per rappresentanza.	
	Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete,	
	quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure	
	quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci	
	e amministratori o il direttore, oppure loro parenti o affini	
	fino al terzo grado.	
	A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del	
	presidente.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da	
	processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a	
	norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e	
	dal segretario.	
	ART. 41	
	POTERI DI RAPPRESENTANZA	
	Il potere di rappresentanza attribuito all'organo amministra-	
	tivo è generale.	
	La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque	
	autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi,	
	nonché la firma sociale, è delegata al presidente del consi-	
	glio di amministrazione.	
	Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle	

	liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualun-	
	que grado di giurisdizione.	
	Spetta inoltre al presidente:	
	a) - convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare	
	l'ordine del giorno e coordinarne i lavori;	
	b) - dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali	
	della cooperativa;	
	c) - sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.	
	In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i pote-	
	ri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice Presidente	
	e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere designato dal	
	Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente co-	
	stituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del	
	Presidente o di carica vacante.	
	Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rap-	
	presentanza legale e la firma sociale spettano altresì	
	all'amministratore delegato se previsto.	
	CAPO III	
	COLLEGIO SINDACALE	
	ART. 42	
	COMPOSIZIONE	
	Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477	
	c.c., nonché quando la società emetta strumenti finanziari non	
	partecipativi, la cooperativa è controllata da un collegio	

	sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti	
	nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso te-	
	nuto conto delle tariffe professionali e designa altresì il	
	presidente.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei	
	sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui	
	il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.	
	Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere	
	scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili	
	istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti mem-	
	bri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti	
	fra gli iscritti negli albi professionali individuati con de-	
	creto del Ministro della giustizia, o fra i professori univer-	
	sitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.	
	ART. 43	
	COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE	
	Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto or-	
	ganizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società	
	e sul suo concreto funzionamento.	
	I sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche indi-	
	vidualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettua-	

	re gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per	
	legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi	
	verbale da inserirsi nell'apposito libro.	
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di e-	
	sercizio debbono, nella loro relazione indicare specificamente	
	i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di pre-	
	valenza anche con riferimento alle leggi speciali.	
	Può esercitare anche il controllo contabile. In questo caso,	
	l'intero collegio sindacale è costituito da revisori contabili	
	iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giu-	
	stizia.	
	ART. 44	
	MODALITA' DI ELEZIONE	
	DEL COLLEGIO SIANDACALE	
	La nomina del collegio sindacale è determinata dall'assemblea	
	sulla base delle maggioranze previste dal presente statuto.	
	Lo Stato o enti pubblici possono eleggere uno o più sindaci.	
	In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori	
	è riservata all'assemblea.	
	ART. 45	
	CONTROLLO CONTABILE	
	L'incarico del controllo contabile, ove prescritto, è conferi-	
	to dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale de-	
	termina il corrispettivo spettante al revisore o alla società	

	di revisione, tenuto conto delle tariffe professionali, per	
	l'intera durata dell'incarico.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla da-	
	ta dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	ART. 46	
	CONTROLLO DEI SOCI	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti,	
	di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi	
	all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli	
	amministratori si applicano le disposizioni previste	
	dall'articolo 2476 c.c.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento - INSOLVENZA - LIQUIDAZIONE	
	ART. 40	
	SCIoglimento	
	La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può	
	essere sciolta con deliberazione dell'assemblea con i voti dei	
	¾ della totalità dei soci.	
	ART. 47	
	MODALITA' DI LIQUIDAZIONE	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nomina-	
	rà uno o più liquidatori preferibilmente tra gli amministratori-	

	ri in carica al momento dello scioglimento, salva diversa de-	
	cisione dei soci. In caso di pluralità di liquidatori, gli	
	stessi costituiscono un collegio di liquidazione, il cui fun-	
	zionamento è regolato dalle norme di legge e statutarie rela-	
	tive al consiglio di amministrazione, in quanto compatibili.	
	La rappresentanza della società spetterà a tutti i liquidato-	
	ri.	
	Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della nomi-	
	na dei liquidatori, ai sensi di legge.	
	I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili	
	per la liquidazione della società, e potranno anche cedere	
	l'azienda sociale, o rami di essi; potranno altresì compiere	
	gli atti necessari per la conservazione del valore	
	dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di	
	singoli rami, in funzione del migliore realizzo. Restano salve	
	le competenze dell'assemblea dei soci di cui all'art. 2487 del	
	c.c..	
	L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-	
	ciale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devo-	
	luto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione.	
	ART. 48	
	INSOLVENZA	
	In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'attivi-	
	tà commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione co-	

	atta amministrativa.	
	ART. 49	
	MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO	
	Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto co-	
	stitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La fusione e la	
	scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo	
	V, capo X, sezione II e III del codice civile.	
	TITOLO VII	
	CONCILIAZIONE E ARBITRATO	
	ART. 50	
	CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE E ARBITRATO	
	Qualsiasi controversia inerente ai rapporti sociali o al tra-	
	sferimento delle partecipazioni sociali, rientrando tra quelle	
	per le quali la legge ammette la conciliazione stragiudiziale,	
	dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione, a mezzo	
	di organismo a ciò deputato in conformità alla vigente norma-	
	tiva, ed iscritto nell'apposito registro, e precisamente a	
	mezzo dell'organismo di conciliazione costituito presso la ca-	
	mera di commercio più vicina alla sede sociale alla data in	
	cui sorge la controversia; l'organismo competente applicherà	
	il proprio regolamento di procedura.	
	Sono sottoposte ad arbitrato le controversie tra i soci, ovve-	
	ro tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti di-	
	sponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie	
	promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei	

	loro confronti, e quelle aventi ad oggetto la validità di de-	
	libere assembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la leg-	
	ge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero,e	
	per le quali non sia riuscito tentativo conciliazione entro	
	sessanta giorni dall'inizio della relativa procedura, o entro	
	il diverso termine concordato per i scritto dalle parti.	
	Le suddette controversie sono devolute alla cognizione di un	
	arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in	
	cui ha sede la società. La sede dell' arbitrato è fissata in	
	Caltagirone. L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni	
	dalla nomina; lo stesso giudicherà in via rituale e secondo	
	diritto, ed il lodo sarà impugnabile nei casi previsti dalla	
	legge.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccom-	
	bente, salva diversa motivata decisione dell'arbitro. La sop-	
	pressione e la modifica della presente clausola compromissoria	
	deve essere approvata con delibera dei soci, con la maggioran-	
	za di almeno due terzi del capitale sociale.	
	I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi no-	
	vanta giorni, esercitare il diritto di recesso .	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 51	
	La cooperativa è a mutualità prevalente.	
	L'organo amministrativo documenterà la condizione di prevalen-	

	za nella nota integrativa al bilancio evidenziandone contabil-	
	mente i parametri e curerà l'iscrizione della cooperativa	
	nell'apposito albo ai sensi degli artt. 2512 e 2513 del c.c..	
	La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità	
	prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti	
	la condizione di prevalenza, di cui all'art. 2513 c.c. ovvero	
	quando modifichi le previsioni contenute nell'art. 5 del pre-	
	sente statuto ai punti 1), 2), 3).	
	In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità	
	prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545- o-	
	stie del c.c..	
	ART. 52	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici	
	sarà rispettato tra i soci il principio di parità di tratta-	
	mento. In considerazione della peculiare posizione giuridica	
	del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della	
	prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribu-	
	zione ed i rapporti tra la società ed i soci in genere sono	
	regolate da appositi regolamenti, che non possono essere dete-	
	riori rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti	
	collettivi di categoria in quanto applicabili, e che determi-	
	nano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento	
	dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.	
	I regolamenti di cui al comma precedente sono predisposti	
	dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea con le	

	maggioranze previste per le assemblee straordinarie, infatti	
	per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo am-	
	ministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponen-	
	doli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in as-	
	semblea.	
	ART. 53	
	I regolamenti di cui all'articolo precedente possono prevedere	
	la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo	
	determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi	
	occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimen-	
	sionamento definitivo degli organici della cooperativa. Lo	
	stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il	
	socio assente dal lavoro per infermità, per periodi continua-	
	tivi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indetermina-	
	to. Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di	
	cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per	
	la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi	
	soci con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui	
	la cooperativa sia obbligata per legge o per contratto,	
	all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione	
	di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, in-	
	corporazione di aziende o eventualità analoghe.	
	Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in	
	quanto applicabile.	
	ART. 54	

54 di 54